



MULTIRISCHI AGRICOLTURA

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
AZIENDE AGRICOLE E AZIENDE
AGRITURISTICHE**

MA914
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/12/2021

Allianz  **Viva**

Multirischi Agricoltura

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24:00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art.5 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 8 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore all'anno è prorogata per un anno e così successivamente. Qualora trattasi di contratto poliennale, con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o altro contratto di finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, il Contraente può richiedere l'annullamento anticipato della polizza, in questo caso la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponible, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla scadenza naturale del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale – salvo venga diversamente indicato – e la Società provvederà all'emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato riportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.

Art. 10 LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Qualora richiamato in polizza, le somme assicurate, i massimali ed il premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.). L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo le Parti possono rinunciare all'adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata. Nel caso di rinuncia all'adeguamento automatico le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento:

- le franchigie, gli scoperti, i minimi e i massimi risarcimenti;
- le polizze a premio unico anticipato;
- tutte le prestazioni ed il premio della garanzia Assistenza.

Art. 12 COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Art. 13 GARANZIA ASSISTENZA

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Art. 14 TUTELA LEGALE

Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a D.A.S, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Art. 15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per il Consumatore foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.

Art. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 19 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1 - INCENDIO E ALTRE GARANZIE

Art. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare, nella forma a Valore Intero, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1) **incendio**
- 2) **fulmine**
con esclusione dei conseguenti danni elettrici
- 3) **urto veicoli di terzi, onda sonora, caduta di aeromobili e loro parti, caduta di satelliti artificiali**
- 4) **esplosione, implosione, scoppio**
- 5) **fumo**
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- 6) **eventi sociopolitici e dolosi**
scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine, avvenuti anche in occasione di furto e rapina.
La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.
Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio la garanzia viene prestata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
- 7) **eventi atmosferici**
quali grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non. Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopradetti;
Agli effetti della presente garanzia:
il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 3.000,00;
in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, importo superiore all'80% della somma assicurata, rispettivamente a ciascuna partita.
- 8) **acqua condotta**
fuoriuscita per cause accidentale a seguito di:
 - rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all'ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00 ed un limite massimo di risarcimento di € 2.600,00;
- 9) **grandine su fragili**
quali vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o materia plastica. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, una somma superiore ad € 15.000,00;
- 10) **autocombustione e/o fermentazione del foraggio**
i danni subiti dal foraggio o dai cereali assicurati per effetto di fermentazione anormale e/o autocombustione spontanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non

poter permetterne l'utilizzo al quale è destinato. Sono comprese le spese che l'Assicurato sostiene per provvedere allo smassamento dei cumuli danneggiati;

11) rovina di ascensori e montacarichi

a seguito di rottura di congegni.

Sono inoltre compresi in garanzia:

a) colpa grave

i danni derivanti dagli eventi garantiti dal Settore 1) Incendio determinati da colpa grave;

b) danni consequenziali

i danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 100 metri da esse, causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

c) guasti arrecati dai soccorritori

allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti;

d) rimpiazzo del combustibile

a seguito di dispersione causata dalla rottura del serbatoio;

e) rimborso delle spese per il prosieguo dell'attività

a seguito di sinistro indennizzabile a termini del settore 1) Incendio, la Società rimborserà le spese:

• spese di alloggio

documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso abitazione, purché assicurati, occupati dall'Assicurato e resi inabitabili dal sinistro. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 150,00 al giorno ed un massimo di € 5.000,00 per sinistro;

• spese per ricovero bestiame

documentate e sostenute durante il tempo necessario al ripristino dei locali ad uso stalla o ricovero animali, purché assicurati e resi inabilitati dal sinistro. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 100,00 al giorno e con un massimo di € 5.000,00 per sinistro;

• spese di noleggio attrezzature e macchinari

documentate e sostenute per il noleggio dei macchinari agricoli, purché assicurati e danneggiati o distrutti dal sinistro. La garanzia è prestata fino al massimo di 30 giorni dal verificarsi del sinistro e con il limite di indennizzo di € 5.000,00;

• spese di pubblicità per riavvio commerciale dell'attività

documentate e sostenute per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripresa dell'attività, a seguito di sinistro che ne abbia comportato l'interruzione. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro;

• diaria giornaliera per aziende agrituristiche

in forma forfetaria per la somma di € 100,00 al giorno di totale forzata inattività fino ad un massimo di 90 giorni per anno assicurativo. La garanzia è prestata con una franchigia di 3 giorni;

f) buona fede

Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nelle "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato" della polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante del rischio, sia all'atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori;

g) enti di proprietà dell'Assicurato posti presso terzi

la Società indennizza, a seguito di un sinistro nel settore 1) Incendio i danni a:

- attrezzature dell'azienda agricole poste presso terzi durante esposizioni, fiere, mostre e mercati, in occasione di riparazioni delle stesse o durante l'esecuzione dei lavori nel territorio italiano;
- scorte, prodotti e animali durante esposizioni, fiere, mostre e mercati o durante l'esecuzione dei lavori;

La garanzia è prestata con un limite massimo per ubicazione di € 30.000,00;

h) danni ai veicoli in sosta dei Clienti

la Società indennizza, i danni materiali e diretti da incendio, azione del fulmine, scoppio ed esplosione, caduta di aeromobili, eventi sociopolitici, onda sonora, con l'estensione della colpa grave ed il dolo dei dipendenti, causati ai veicoli dei clienti in sosta nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 200,00 per ogni veicolo e con un limite massimo per anno assicurativo di € 75.000,00; Sono esclusi i bagagli, indumenti e oggetti lasciati nei veicoli.

i) valore a nuovo

premesso che per " Valore a nuovo " s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- relativamente alle partite Contenuto, Attrezzature ed impianti fissi, a parziale deroga dell'art.8.6 delle Norme in caso di Sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate il valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per qualità, **dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate**.

Si intendono esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo.

j) beni in leasing

Relativamente alla partita contenuto – salvo diversa pattuizione – sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate;

Art. 1.2 FABBRICATO

Relativamente alla partita fabbricati o porzione di fabbricati, adibiti all'attività dell'azienda agricola o agrituristica, l'assicurazione è prestata per le somme che l'Assicurato dichiara corrispondenti al valore a nuovo dei fabbricati stessi e cioè al loro costo di ricostruzione, escluso il valore dell'area. Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, essa copre anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 1.3 CONTENUTO

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti del complesso di beni mobili, per le somme che l'Assicurato dichiara in polizza, causati da eventi garantiti nel settore 1) Incendio con indennizzo per valori e denaro fino al 5% della somma assicurata con un limite di € 2.000,00, per gioielli e preziosi fino al 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00, per pellicce tappeti arazzi quadri e altri oggetti d'arte fino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 7.500,00 per oggetto, per le collezioni il limite massimo è di € 2.000,00.

Art. 1.4 ATTREZZATURE

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti alle attrezzature, per le somme che l'Assicurato dichiara in polizza, sia sottotetto che in azione, entro i confini dello Stato Italiano e Repubblica di San Marino.

Art. 1.5 BESTIAME

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti al bestiame – **esclusi cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti avicoli intensivi** - per le somme che l'Assicurato dichiara in polizza, avvenuti nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, nonché all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza di fiere e mercati, **esclusi tutti i danni da trasporto**.

Art. 1.6 RICORSO TERZI

La Società risponde, **per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza per la predetta partita**, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni cagionati alle cose di terzi, vicini e/o locatari, da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, entro il massimale indicato in polizza e fino alla concorrenza del 20% delle somme assicurate alla partite fabbricato, contenuto, attrezzature e macchinari agricoli.

Art. 1.7 MERCI

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti relativi alle merci ed ai prodotti dell'azienda, per le somme che L'Assicurato dichiara in polizza, anche all'aperto su fondi dell'azienda agricola sui quali l'assicurato esercita la sua attività. **La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili e gli infiammabili esclusivamente posti all'esterno per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico, sono compresi per un valore non superiore al 5% della somma assicurata, per le merci con il massimo di € 7.000,00.**

Art. 1.8 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi i danni:

- a) Verificatisi in occasione di **atti da guerra, insurrezione, occupazione militare, di invasione;**
- b) **Causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **Da smarrimento, furto, o tentato furto delle cose assicurate;**
- d) Subiti dalle **merci in refrigerazione** per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) **Causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni maremoto;**
- f) **Causati da gelo;**
- g) A piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti, con l'eccezione di quanto espressamente previsto in polizza alle singole partite;
- h) **Indiretti** quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dall'art.1.1 lettera e);
- i) **Causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata;**

- j) Di **fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- k) **Relativamente alla garanzia prevista all'art.1.1 punto 6) – Eventi sociopolitici e dolosi:** sono esclusi i danni da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. Sono esclusi i danni arrecati a seguito di furto o tentato furto, assicurabili al settore Furto.
- l) **Relativamente alla garanzia prevista all'art.1.1 punto 7) Eventi atmosferici:** sono esclusi i danni da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da infiltrazioni, umidità, stillicidio; da sovraccarico di neve; da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione; da allagamenti, slavine, frane e mareggiate; a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati, capannoni pressostatici e simili, ed a quanto in essi contenuto; a vetrate, lucernai, serre, tunnel in film plastico, tende frangisole; a recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; a lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine; granaglie sullo stelo, piante e colture.
Sono altresì esclusi i danni subiti da enti all'aperto ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione e macchine agricole;
- m) **Relativamente alle condizioni aggiuntive punto E) Dispersione di liquidi:** sono esclusi i danni: da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; di dispersione dei contenitori di capacità inferiore a 300 litri e limitatamente ai contenitori per olio d'oliva a 100 litri; causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- n) **Relativamente alle condizioni aggiuntive punto F) Dispersione di liquidi – Azienda Zootecnica (Tipo 4):** sono esclusi i danni: da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; di dispersione dei contenitori di latte aventi capacità inferiore a 50 litri; causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- o) **Relativamente alle condizioni aggiuntive punto H) Fenomeno Elettrico:** sono esclusi i danni a tubi elettronici, valvole termoioniche, lampade elettriche, pompe sommerse; ad usura, carenza di manutenzione o manomissione; durante le fase di montaggio, prova e manutenzione; dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; agli enti compresi nella definizione di Apparecchiature Elettroniche assicurabili al Settore Elettronica;
- p) **Relativamente alle condizioni aggiuntive punto J) Folgorazione del bestiame:** sono esclusi i danni causati da attrezzature ed impianti elettrici non efficacemente collegati a terra;
- q) **Relativamente alle condizioni aggiuntive punto P) Sovraccarico di neve:** sono esclusi i danni da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia. Sono inoltre esclusi i danni ai fabbricati, ed al loro contenuto non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della causazione del danno); alle serre; a capannoni pressostatici; tensostrutture; tendostrutture; a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili, installazione esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- r) **Direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione** di qualsiasi natura;
- s) **Direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o** di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronico, firmware, software, hardware;
- t) Alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da **usura, corrosione o difetti di materiale.**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

A) Esclusione del reddito agrario

Qualora la polizza venga emessa con l'esclusione del reddito agrario, le imposte, nel relativo settore, vengono modificate dal 13,50% al 22,25%.

B) Acqua condotta e ricerca del guasto

fuoriuscita per cause accidentale a seguito di:

- rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato corrispondente all'ubicazione assicurata oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00 ed un limite massimo di risarcimento di € 7.000,00;
- Occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente il rischio assicurato oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. Resta convenuto che il massimo indennizzabile è pari al 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato e/o contenuto, con il massimo di € 15.000,00, previa applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro;

Sono inoltre comprese:

- Le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
- Le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, purché accertata dall'Azienda erogatrice o da altro operatore specializzato e che comporti il blocco dell'erogazione del servizio.

Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

Resta inteso che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare l'importo superiore al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il limite assoluto di € 5.000,00 e previa applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

C) Asfissia del bestiame

L'assicurazione è estesa ai danni da asfissia, che colpiscano gli animali assicurati alla partita bestiame in conseguenza di guasti o rotture accidentali degli impianti di climatizzazione e/o ricambio forzato dell'aria e/o del generatore ausiliario di corrente.

La presente estensione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia della garanzia che nell'azienda agricola, relativamente ai locali riservati all'allevamento, sussistano e siano operanti i seguenti requisiti minimi:

1. impianto di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, dotato di generatore ausiliario di corrente (con un'autonomia almeno pari a quattro ore consecutive) o di impianto elettromeccanico per l'aerazione dei locali, con attivazione automatica in caso di guasto o di mancanza di energia elettrica. L'impianto elettrico e l'impiantistica in generale devono essere necessariamente a norme di legge, con manutenzione ordinaria con verifiche almeno annuali da parte di personale qualificato;
2. apparecchio autonomo d'allarme, con segnalazione acustica e visiva, per il rilevamento dei guasti agli impianti di climatizzazione e ricambio forzato dell'aria, nonché delle irregolarità e delle interruzioni nella distribuzione di energia elettrica;

3. presenza nell'azienda dell'Assicurato e/o di personale preposto alla conduzione dell'azienda stessa, o, in alternativa, installazione di impianto di allarme con sistema di collegamento telefonico ad almeno due numeri di telefono distinti, che segnali le anomalie di funzionamento nell'impianto di climatizzazione o di ricambio forzato dell'aria al personale suddetto;
4. relativamente agli allevamenti avicoli, i generatori ausiliari di corrente o gli impianti elettromeccanici devono essere collegati direttamente a finestre ad apertura automatica, o a ventole o ad impianti di aerazione, in modo tale che siano comunque garantiti il ricambio e l'afflusso di aria nei locali, indipendentemente dall'eventuale centralina di controllo della temperatura.

Sono comunque esclusi i danni dovuti a:

- malattia, cattiva alimentazione, sovraffollamento degli animali;
- ammassamento degli animali non derivante da guasti o rotture accidentali degli impianti di climatizzazione, di ricambio forzato dell'aria;
- mancata o sospesa erogazione di corrente elettrica da parte dell'ente preposto;
- difetti di materiale e costruzione degli impianti;
- usura degli impianti o mancata manutenzione degli stessi.

Il massimo indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è pari al 50% della somma assicurata alla partita Bestiame.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 15% con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

Relativamente agli allevamenti avicoli, qualora nei locali riservati all'allevamento non vi siano finestre con possibilità di apertura manuale per l'aerazione naturale dei locali stessi, in caso di sinistro lo scoperto applicato si intenderà elevato al 30% fermo il minimo di €2.500,00.

D) Danni ai macchinari agricoli

Devono intendersi compresi i danni materiali e diretti causati ai macchinari agricoli, di cui all'Allegato in polizza, a seguito di un sinistro indennizzabile nel presente settore 1) Incendio. La somma assicurata deve intendersi compresa nella partita Attrezzature.

E) Dispersione di liquidi

La Società risponderà dei danni di dispersione del vino, dell'olio, del latte e/o di altri liquidi per uso alimentare causati da guasto o rottura accidentale dei contenitori, comprese le relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati; La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di € 250,00 con un limite massimo di indennizzo di € 10.000,00 per singolo sinistro.

F) Dispersione di liquidi – Azienda Zootecnica (Tipo 4)

La Società risponde dei danni di dispersione del latte causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo con il minimo di € 50,00.

G) Eventi atmosferici su fabbricati aperti

A parziale deroga di quanto indicato all'art.1.8 punto I) delle Esclusioni e Delimitazioni, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici a barchesse, tettoie, fabbricati aperti su uno o più lati. La garanzia è prestata con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore al 30% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il limite di € 50.000,00 per anno assicurativo.

H) Fenomeno Elettrico

A parziale deroga dell'art.1.8 punto j) delle Esclusioni e Delimitazioni, la Società indennizza fino ad un massimo di € 10.000,00 per anno assicurativo e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da: azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestassero nelle macchine, apparecchiature, circuiti ed impianti elettrici.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.

J) Folgorazione del bestiame

Causata da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici.

K) Foraggio e paglia

L'assicurazione di cui alla partita foraggio e paglia copre i danni materiali e diretti relativi al foraggio e paglia, nell'ambito dell'azienda agricola anche all'aperto, compresi quelli da fermentazione e conseguente autocombustione incluse, le spese che l'Assicurato sostenga per provvedere allo smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione. Il premio relativo alla partita foraggio e paglia è calcolato sulla dichiarazione dell'assicurato riferita ai quintali indicati in polizza. Per le sole regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 25%.

L) Merci in refrigerazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art.1.8 punto d) delle Esclusioni e Delimitazioni, la Società indennizza i danni materiali e diretti, subiti dalle merci in refrigerazione, con il limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di € 20.000,00 causati da:

a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

b) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi garantiti come indicato all'art.1.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore. In caso di sinistro, la Società indennizzerà all'assicurato il danno con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro.

M) Merci in refrigerazione – Azienda Zootecnica (Tipo 4)

A parziale deroga di quanto indicato all'art.1.8 punto d) delle Esclusioni e Delimitazioni, la Società risponde dei danni subiti da latte e latticini in refrigerazione, con il limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di € 5.000,00, a causa di:

a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;

b) fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:

- eventi garantiti come indicato all'art.1.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
- accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore. In caso di sinistro, la Società indennizzerà all'assicurato il danno con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00 per sinistro.

N) Merci in refrigerazione – Azienda Ortofrutticola (Tipo 2)

A parziale deroga di quanto indicato all'art.1.8 punto d) delle Esclusioni e Delimitazioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti da prodotti ortofrutticoli in refrigerazione, posti in celle, con il limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di € 10.000,00 a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b) fuoriuscita del fluido frigorifero conseguenti a:
 - eventi garantiti come indicato all'art.1.1 "Oggetto dell'Assicurazione";
 - accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
- La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 24 ore. In caso di sinistro, la Società indennizzerà all'assicurato il danno con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.

O) Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento

Le spese sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore Incendio per demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro; rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 10% delle somme assicurate alle rispettive partite. Le spese di disinquinamento o trattamento speciale dei residui del sinistro verranno indennizzate con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro;

P) Sovraccarico Neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sul tetto. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. Il limite massimo di indennizzo per sinistro per anno assicurativo e per fabbricato, è pari al 30% del valore assicurato nella forma a valore intero ed al 40% nella forma a primo rischio assoluto.

2 - INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Art. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare, nel limite della partita assicurata in polizza, i danni da interruzione di attività in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini del Settore 1) Incendio.

Tali danni saranno riconosciuti a titolo di indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% di quello liquidato per le partite: Fabbricato, Contenuto, Attrezzature, Macchinari Agricoli, Merci e Merci in refrigerazione, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'interruzione attività.

3 - FURTO

Art. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a Primo Rischio Assoluto, ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche di proprietà di terzi da:

- 1) **Furto**: a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei seguenti modi:
 - Con **scasso dei mezzi di chiusura** compresi vetri stratificati;
 - Con **scasso di superfici in vetro non stratificato**. La garanzia è prestata con lo scoperto del 25% se poste a meno di 4 metri dal suolo;
 - **In modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
 - **Per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - Mediante **uso di chiavi** vere smarrite o sottratte all'Assicurato;
 - Mediante **scasso anche dei soli recinti** limitatamente al Bestiame;
 - **Senza scasso** limitatamente ai Macchinari Agricoli;
- 2) **Rapina**: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata o avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione inoltre è estesa:

- ai **guasti cagionati dai ladri** ai locali, e relativi infissi, alle cose assicurate ed ai componenti degli impianti d'allarme posti anche all'esterno - **esclusi i vetri e cristalli** - fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;
- **agli atti vandalici cagionati dai ladri**.
La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00;
- **furto commesso da prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro** purché l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, o della sorveglianza interna dei locali stessi; purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- **spese per la sostituzione della serratura** a seguito di sottrazione mediante furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei fabbricati contenenti le cose assicurate. La sostituzione deve essere eseguita entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 250,00 per anno assicurativo;
- **alle cose assicurate portate nelle case di villeggiatura** relative al furto di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza. La garanzia è prestata con un limite massimo di € 1.000,00 per anno assicurativo;
- **spese documentate di noleggio macchinari agricoli** in sostituzione di quelli sottratti o danneggiati a seguito di eventi garantiti dal presente settore

3) Furto. La garanzia è prestata con un limite massimo di 30 giorni ed un limite di indennizzo di € 5.000,00;

- **beni in leasing**

relativamente alla partita contenuto – salvo diversa pattuizione – sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore del contenuto assicurato;

La garanzia prestata col presente articolo è valida esclusivamente per beni, di cui alle partite indicate in polizza, contenuti nei fabbricati adibiti ad abitazione dell'assicurato o in altri fabbricati distanti da quest'ultimo non più di 50 metri.

Il fabbricato adibito ad abitazione dovrà risultare dimora abituale nonché residenza anagrafica dello stesso e/o di persona da lui dipendente.

Art. 3.2 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate, considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo di lega metallica diversi dal ferro, fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate sono ammesse luci purché di dimensioni che non consentono l'introduzione di persone senza effrazione e/o deformazione delle relative strutture.

Art. 3.3 CONTENUTO

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti ad effetti domestici, mobilio arredamento e attrezzature dell'attività agrituristica, apparecchiature elettroniche, per le somme che l'Assicurato dichiara in polizza, causati da eventi garantiti nel settore 2) Furto con i seguenti limiti:

- fino al 10% della somma assicurata con il limite di € 2.000,00 per valori e denaro;
- fino al 40% della somma assicurata con il limite di € 5.000,00 per gioielli e preziosi; tale limite viene elevato ad € 10.000,00 se riposti in cassaforte;
- fino al 50% della somma assicurata con il limite per oggetto di € 7.500,00 per pellicce tappeti arazzi quadri e altri oggetti d'arte;
- fino ad € 2.000,00 per le collezioni.

Art. 3.4 BESTIAME

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti agli animali – **esclusi cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti avicoli intensivi** - per le somme che l'Assicurato dichiara in polizza, avvenuti nell'ambito dell'azienda agricola assicurata, nonché all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza di fiere e mercati, **esclusi tutti i danni da trasporto**. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per le regioni della Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 3.5 ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti alle attrezzature esclusivamente poste sottotetto. Qualora fossero assicurati anche i macchinari agricoli alla Sezione Incendio - con apposito allegato – gli stessi saranno coperti ovunque, anche in circolazione, nell'ambito della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano fino alla concorrenza della partita Attrezzature e Macchinari Agricoli.

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.6 MERCI

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti relativi alle merci ed ai prodotti, che si trovino sottotetto ai fabbricati dell'azienda, per le somme che L'Assicurato dichiara in polizza. La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia del 10% della somma assicurata.

Art. 3.7 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi i danni:

- a) da furto avvenuto quanto i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del trentesimo giorno;
- b) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono – salvo quanto previsto all'art. 2.1 al punto **furto commesso da prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro** – nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
- c) causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- d) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- e) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- g) dovuti a truffa;
- h) verificatisi a seguito di furto con destrezza;
- i) da furto di contenuto posto sotto tettoie o barchesse o in sili all'aperto; relativamente alle Condizioni aggiuntive **punto B) Furto dei veicoli dei clienti in sosta**, sono esclusi gli apparecchi audio e/o audiovisivi non stabilmente fissati, merci, bagagli, indumenti e ogni altro oggetto non facente parte delle dotazioni del veicolo.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

A) Beni in cassaforte

La garanzia è prestata per i gioielli, preziosi, collezioni, pellicce, tappeti, quadri ed altri oggetti d'arte. Per il denaro e valori l'indennizzo è prestato entro il limite del 20% della somma assicurata alla partita Contenuto.

B) Furto dei veicoli dei clienti in sosta

La garanzia comprende il furto dei veicoli dei clienti in sosta nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica. Il furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singole parti del veicolo è compreso solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.

Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per lo stesso rischio, la presente garanzia ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare del danno che risulta coperto dalle altre assicurazioni. La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per sinistro.

C) Impianto antifurto satellitare installato sui Macchinari Agricoli

Qualora un macchinario agricolo sia protetto da impianto antifurto satellitare, la garanzia furto o rapina è operante se l'impianto stesso è inserito ed efficiente.

D) Impianto d'allarme

Il Contraente dichiara che i locali adibiti ad abitazione e contenenti gli effetti domestici dell'Assicurato, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno di uno dei seguenti requisiti:

- N.1 centralina autoprotetta;
- Alimentazione secondaria, che in mancanza di rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- Trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio;

Il Contraente si obbliga:

- Ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- A mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- A presentare, su richiesta della Compagnia, Certificato di Manutenzione redatto almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- A provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento, in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte le misure di sicurezza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se l'interruzione durasse oltre i 3 giorni il Contraente dovrà darne avviso alla Società.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto d'allarme fosse inefficiente – anche in modo parziale – la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza con deduzione del 25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

E) Scippo e rapina all'esterno dell'azienda agricola o agrituristica

L'assicurazione copre la sottrazione di capi di vestiario, oggetti personali, gioielli, preziosi, valori per uso personale a seguito di:

- Scippo;

- Rapina;
commessi sulla persona dell'Assicurato o dei componenti del nucleo familiare, quando gli stessi si trovano fuori dall'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica, ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. La Società indennizza le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare.
La garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari ad € 2.500,00 per sinistro.

4 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRICOLA

Art. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i suoi familiari nonché i suoi dipendenti, nei limiti indicati in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulata l'assicurazione, nella sua qualità dichiarata in polizza di:

- Proprietario conduttore;
- Proprietario non conduttore;
- Affittuario.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n.222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.

Art. 4.2 RISCHI ASSICURATI

- Dolo o colpa di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- Proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello, ponti, canali, alberi, cancelli e fabbricati sul fondo e di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati, sempreché pertinenti all'attività agricola assicurata;
- Straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96 con massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo;
- Danni alle cose personali dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati con partecipazione, delle figure professionali rientranti nel Decreto Legislativo n.276/03 in attuazione della Legge Delega n.30/2003 (cosiddetta "Legge Biagi"). La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;
- Prelievo, rifornimento e consegna merci;
- Danni a mezzi sotto carico e scarico. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;
- Danni a condutture ed impianti sotterranei ed aerei con massimo risarcimento pari al 10% del massimale di polizza. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;
- Danni a colture di terzi da impiego di fitofarmaci con un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% minimo € 100,00;
- Danni derivanti dalla vendita di prodotti (anche di produzione propria purché tale attività non abbia carattere industriale) al dettaglio nell'ambito della stessa Azienda ed in occasione di partecipazione a fiere, mostre e mercati; si intendono esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria. Si intende esclusa l'attività di ristorazione;
- Danni da macchine agricole occasionalmente utilizzate per lavori non agricoli;
- Danni da incendio per lavori presso terzi con massimo indennizzo pari al 10% del massimale di polizza. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 100,00;
- Danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi con un massimo risarcimento di € 20.000,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;

- Danni cagionati da animali. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 elevata ad € 150,00 per i cani;
- Errato trattamento dei dati personali con massimo risarcimento annuo di € 30.000,00. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 1.500,00;
- Committenza veicoli. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00;
- Attività complementari quali:
 - a) Gestione di punti vendita al pubblico nell'ambito dell'azienda stessa su prodotti di propria produzione;
 - b) Gestione di distributori automatici di cibi o bevande;
 - c) Partecipazione a fiere, mostre, mercati compreso allestimento, montaggio e smontaggio strutture;
 - d) Proprietà o manutenzione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari;
 - e) Proprietà o gestione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
 - f) Visite guidate di clienti, studenti e/o persone in genere nell'azienda;
 - g) Organizzazione e gestione di corsi di formazione o stage;
 - h) Lavori di manutenzione, riparazione e pulizia.

B) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti e/o altre persone soggette all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) ai sensi:

- Degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (rivalsa I.N.A.I.L.) così come previsto dal Decreto Legislativo 38/2000 e maggior danno;
- Del Codice Civile. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00;
- Del D.L. 626 del 19.11.94 "Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (e successive modifiche ed integrazioni). La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00;
- Buona fede I.N.A.I.L.

C) Rivalsa I.N.P.S valida sia per RCT che RCO

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. vale per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Art. 4.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.

Art. 4.4 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO

La Società in caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., non risarcirà complessivamente somma superiore al massimo previsto in polizza.

Art. 4.5 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora ci fosse il caso di corresponsabilità di più Assicurati, la garanzia, cui si riferisce la domanda di risarcimento, opera complessivamente fino al massimale stabilito in polizza.

Per i danni causati e/o subiti dagli addetti ai lavori la garanzia base opera con le modalità seguenti:

Danni causati a terzi da chi lavora in azienda

L'assicurazione vale anche per i danni corporali e materiali cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso ed entro il massimale assicurato, da tutti coloro che partecipano ai lavori dell'Azienda

Agricola. Limitatamente ai dipendenti, ai soci non dipendenti, agli associati in partecipazione, ai familiari dell'assicurato (o dei soci), agli amministratori ed al legale rappresentante, è compresa la responsabilità civile personale per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività dichiarata in polizza. Qualora sia operante la garanzia R.C.O., limitatamente alla responsabilità personale si considerano terzi tra loro anche i dipendenti dell'Assicurato, esclusivamente per i danni subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale.

Danni subiti da chi lavora in azienda

L'assicurazione vale anche per i danni materiali subiti da tutti coloro che partecipano ai lavori dell'Azienda Agricola, compresi gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2139 del Codice Civile, nonché le persone rientranti tra le figure previste dal D. lgs. n.276/2003 in attuazione della legge delega n.30/2003 (Legge Biagi), con eccezione di quelli per cui l'Assicurato abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché le malattie professionali. Ai sensi del presente articolo la garanzia si esplica secondo le seguenti modalità:

- Per i soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, amministratori, titolari, e loro familiari, purché addetti all'attività assicurata, la garanzia opera esclusivamente per la rivalsa I.N.A.I.L. o I.N.P.S.;
- Per danni ad addetti all'attività assicurata per cui l'Assicurato ha l'obbligo di iscrizione all'I.N.A.I.L. la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O. sempreché la stessa risulti operante;
- Per danni ad addetti all'attività assicurata per cui l'Assicurato non ha l'obbligo di iscrizione all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.T.

Art. 4.6 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente, gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci responsabilità limitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- d) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) di qualunque natura, comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- f) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- h) derivanti da organismi geneticamente modificati.

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- i) derivanti dall'attività di agriturismo;
- j) alle scorte vive e morte del fondo, a chiunque appartengono;

- k) alle cose (esclusi gli animali) che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) agli animali per contagio da malattie epidermiche;
- m) da furto;
- n) a cose altrui derivanti da incendio;
- o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- q) derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- r) causati da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- s) causati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 14° anno di età;
- t) derivanti dall'esercizio della caccia;
- u) da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- v) per fatti inerenti la vita privata o attività lavorative non inerenti l'attività agricola;
- w) provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- x) a fabbricati ed a cose in genere causati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- y) derivanti da utilizzo delle Macchine Agricole esclusivamente per conto terzi;
- z) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli direttamente dalla legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

A) Esclusione del reddito agrario

Qualora la polizza venga emessa con l'esclusione del reddito agrario, le imposte, nel relativo settore, vengono modificate dal 13,50% al 22,25%.

B) Esclusione garanzia R.C.O.

A parziale deroga dell'art. 4.2, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

C) Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile.

D) Alpeggio

L'assicurazione comprende i danni causati dal bestiame di proprietà dell'assicurato quando lo stesso si trova in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

E) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.6 punto x), la garanzia comprende i danni dovuti a cedimento o franamento del terreno. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta di € 250,00.

F) Danni da incendio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.6 punto n), l'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute.

G) Danni da inquinamento

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.6 punto o), limitatamente ad aziende agricole di estensione non superiore a 100 ettari e con un numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 25, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e con un limite del 10% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

H) Danni da inquinamento – Azienda Zootecnica (Tipo 4)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.6 punto o), limitatamente ad aziende agricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto bovino, suino ed equino non superiore a 20 per ettaro, e/o ovino e caprino non superiore a 30 per ettaro, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

J) Danni da interruzione o sospensione attività

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.6 punto p), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

K) Mezzi adibiti a lavori non agricoli

Relativamente ai trattori e macchine agricole la garanzia vale anche per il loro impiego in lavori non agricoli compreso il traino di un rimorchio.

L) Stazione di monta per conto di terzi compresi danni bestiame – Azienda Zootecnica (Tipo 4)

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto terzi, annesse all'azienda agricola, compresi i danni subiti dagli animali sottoposti alla monta di proprietà di terzi e con esclusione del danno da contagio, con applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro

M) Terzi addetti ai lavori

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.6 punto c), si conviene che agli effetti della garanzia di R.C.T. sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporali subite in occasione di lavoro o servizio (escluse le malattie professionali), gli addetti ai lavori occasionali della cui opera l'assicurato può avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente, per fatto commesso dall'assicurato stesso o da persona del cui operato egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del codice civile.

Tale garanzia, che si estende anche all'uso delle macchine agricole ed operatrici nonché degli ordinari mezzi di locomozione per ordine e conto dell'assicurato, viene prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione R.C.T., restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

N) RC capofamiglia – Vita Privata

A parziale deroga dell'art. 4.6 lettera a), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

O) RC Apicoltore

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà di più di cinque apiari e fino al numero indicato in polizza. Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda agricola assicurata, su fondi di proprietà e/o di terzi.

4A - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AZIENDA AGRITURISTICA

Art. 4A.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, i suoi familiari nonché i suoi dipendenti, nei limiti indicati in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio per il quale è stipulata l'assicurazione, nella sua qualità dichiarata in polizza di:

- Proprietario conduttore;
- Proprietario non conduttore;
- Affittuario.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n.222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.

Art. 4A.2 RISCHI ASSICURATI

- Dolo o colpa di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- Proprietà e/o conduzione di terreni, strade, passaggi a livello, ponti, canali, alberi, cancelli e fabbricati sul fondo e di eventuali altri fabbricati, ovunque ubicati, sempreché pertinenti all'attività agricola assicurata;
- Straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96 con massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo;
- Danni alle cose personali dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati con partecipazione, delle figure professionali rientranti nel Decreto Legislativo n.276/03 in attuazione della Legge Delega n.30/2003 (cosiddetta "Legge Biagi"). La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;
- Prelievo, rifornimento e consegna merci;
- Danni a mezzi sotto carico e scarico. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;
- Danni a condutture ed impianti sotterranei ed aerei con massimo risarcimento pari al 10% del massimale di polizza. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;
- Danni da interruzioni o sospensioni di attività con massimo risarcimento di € 20.000,00 per anno assicurativo. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% minimo € 250,00;
- Danni da impiego di fitofarmaci. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% minimo € 100,00;
- Danni derivanti da smercio di prodotti;
- Danni da macchine agricole occasionalmente utilizzate per lavori non agricoli;
- Danni da incendio per lavori presso terzi con massimo indennizzo pari al 10% del massimale di polizza. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 100,00;
- Danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00;
- Danni cagionati da animali. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 elevata ad € 150,00 per i cani;

- Errato trattamento dei dati personali con massimo risarcimento annuo di € 30.000,00. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 1.500,00;
- Committenza veicoli. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00;
- Attività complementari quali:
 - a) Gestione di punti vendita al pubblico nell'ambito dell'azienda stessa su prodotti di propria produzione;
 - b) Gestione di distributori automatici di cibi o bevande;
 - c) Partecipazione a fiere, mostre, mercati compreso allestimento, montaggio e smontaggio strutture;
 - d) Proprietà o manutenzione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari;
 - e) Proprietà o gestione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
 - f) Visite guidate di clienti, studenti e/o persone in genere nell'azienda;
 - g) Organizzazione e gestione di corsi di formazione o stage;
 - h) Lavori di manutenzione, riparazione e pulizia;
 - i) RC dei fabbricati e delle attrezzature utilizzate per l'attività agrituristica.
- Attività ricreative, culturali, sportive (purché non a carattere competitivo) organizzate nell'azienda;
- Somministrazione di cibi e bevande (escluso ristorante per ospiti non alloggiati) fino ad un quarto del massimale assicurato;
- Danni subiti e/o causati dai Clienti che partecipano ai lavori;
- Danni connessi all'equitazione con esclusione dei danni subiti dalle persone che cavalcano o conducono il cavallo;
- Responsabilità civile dei Clienti;
- Vigilanza minori;
- Danni subiti dai Clienti in occasione di rapina;
- Veicoli dei clienti. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per veicolo e per sinistro. Sono esclusi i danni assicurabili ai settori Incendio e Furto e quelli conseguenti a mancato uso o disponibilità, nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi.

Art. 4A.3 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente ed affine con lui convivente, gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato;

Sono esclusi i danni:

- b) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di piscine;
- c) derivanti dall'attività di ristorazione non destinata esclusivamente ai Clienti alloggiati presso l'azienda;
- d) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile per le cose dei clienti consegnate o non consegnate;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) **Relativamente alla condizione aggiuntiva S) Estensione delle cose portate nell'agriturismo**, sono esclusi i danni:
 - cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
 - ai veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
 - agli oggetti preziosi consegnati.

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- h) di qualunque natura, comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- j) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- k) derivanti da organismi geneticamente modificati.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

B) Esclusione garanzia R.C.O.

A parziale deroga dell'art. 4A.2, la garanzia è limitata ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

C) Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Qualora sia operante uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile.

P) Attività di ristorazione a clienti non alloggiati presso l'azienda

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4A.3 punto c), l'assicurazione vale per i danni derivanti all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività suddetta. L'assicurazione comprende i danni cagionati ai clienti da somministrazione di cibi e bevande compresa la responsabilità imputabile all'Assicurato per difetto originario del prodotto.

Q) Attività organizzate all'esterno dell'azienda

L'assicurazione comprende i danni connessi alle attività ricreative, culturali e sportive, a carattere non competitivo, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, che si svolgano all'esterno dell'Azienda Agrituristica. L'assicurazione comprende il noleggio di biciclette, piccole imbarcazioni e simili.

R) Danni da inquinamento

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4A.3 punto e), limitatamente ad aziende agricole di estensione non superiore a 100 ettari e con un numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 25, l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro e con un limite del 10% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

S) Estensione delle cose portate nell'agriturismo

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4A.3 punto f), la garanzia comprende i danni (compresi quelli da incendio e furto) dei quali l'Assicurato si tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli artt.1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro e con il limite di risarcimento per singola camera di € 5.000,00 sia per le cose consegnate che non consegnate.

U) Proprietà o conduzione di piscine

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4A.3 punto b), la garanzia comprende il rischio derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà e/o conduzione di piscine ubicate nell'ambito dell'Azienda Agrituristica assicurata.

V) RC capofamiglia – Vita Privata

A parziale deroga dell'art. 4A.3 lettera a), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed i componenti del suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

5 - ELETTRONICA

Art. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti, nella forma a Valore Intero e Primo Rischio Assoluto, alle apparecchiature elettroniche assicurate, collaudate, installate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da:

- a) **qualunque evento accidentale**
se non espressamente escluso, è compreso;
- b) fenomeni elettrici
azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purché provocati da causa esterna agli apparecchi;
- c) errori dell'operatore
imperizia, negligenza ed errata manovra;
- d) difetti di funzionamento
mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione;
- e) colpa grave
i danni derivanti dagli eventi garantiti del presente settore determinati da colpa grave;
- f) spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità
connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate;
- g) **spese per la ricostruzione dei dati memorizzati su supporti**
se i supporti dati (qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Società rimborsa le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi fino ad un massimo indennizzo di € 1.500,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 250,00. L'indennizzo verrà corrisposto se la ricostruzione dei dati avviene entro un anno dalla data del sinistro;
- h) **maggiori spese per mancato funzionamento**
se gli enti assicurati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese, necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata, e costituite da:
 - uso di apparecchio sostitutivo;
 - applicazione di altri metodi di lavoro;
 - utilizzo di servizi effettuati da terzi.La garanzia è prestata fino ad un massimo indennizzo giornaliero di € 50,00 e per un periodo di indennizzo massimo di 30 giorni per ogni sinistro. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato. La garanzia è prevista con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;
- i) **programmi in licenza d'uso**
se i programmi in licenza d'uso (programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati fino ad un massimo di € 1.500,00 con l'applicazione di una franchigia € 150,00; L'indennizzo verrà corrisposto solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi;

j) **conduttori esterni alle cose assicurate**

la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. Per conduttori esterni s'intende l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini – collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per anno assicurativo;

k) valore a nuovo;

l) deroga alla regola proporzionale (15% ridotta al 5% per le polizze non indicizzate);

m) terzi interessati;

n) anticipo sull'indennizzo (50% per sinistri di almeno € 15.000,00 entro 30 giorni dalla richiesta massimo € 250.000,00);

o) spese peritali per il terzo perito con il limite di € 3.000,00 per anno;

p) **beni in leasing**

sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

Art. 5.2 FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro esclusi i danni di cui all'art. 5.1 punti g) h) i), per i quali opera la specifica franchigia indicata.

Art. 5.3 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi i danni:

- a. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;
- b. di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- c. derivanti da eventi assicurabili nei settori Incendio e Furto della polizza;
- d. causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e. causati, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale;
- f. verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell'azienda;
- g. a tubi e valvole elettroniche, di qualsiasi genere, a lampade o altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile verificatosi nelle cose assicurate;
- h. di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- i. causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno o delle fondazioni, franamento, valanga, slavina;
- j. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo;
- k. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l. non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- m. i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
- n. le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- o. **relativamente all'art. 5.1 punto g)**, sono esclusi i danni causati o risultanti da:
 1. virus informatici di qualsiasi tipo;
 2. accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

3. errata registrazione, cancellazione, cestinatura, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software o dati informatici da qualunque causa derivata.
- p. **relativamente all'art. 5.1 punto j)**, sono esclusi dall'indennizzo le parti accessori non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

A) Impianto d'allarme

Il contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:

- sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- sono protetti da scaricatori di sovratensioni con capacità nominale di scarica di almeno 10 KA, forma d'onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 III edizione).

Il contraente dichiara inoltre che:

- tutte le condutture metalliche degli impianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra.

In caso di non rispondenza a requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza con applicazione di uno scoperto del 20%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.

6 - ASSISTENZA

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24:00 ore su 24:00, tutti i giorni dell'anno:

Numero Verde
dall'Italia
800 19.69.14

dall'estero
+39 011.742.56.88

fax
+39 011.742.55.88

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Centrale Operativa

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Via Santa Maria, 11 - Torino, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008.

Art. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all'attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero:

- invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un elettricista per l'intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**

- c. **invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nell'ubicazione assicurata; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso della medesima. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'ubicazione assicurata, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- d. **servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. **Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;**
- e. **servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- f. **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nell'ubicazione assicurata, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell'ubicazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00** per evento;
- g. **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato **entro 2 ore dalla sua richiesta**, una guardia giurata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. **La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato;**

Art. 6.2 ASSISTENZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell'azienda assicurata durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell'attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell'azienda, ovvero:

- a. **reperimento ed invio di un'ambulanza** a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
- b. **trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione** ovunque nel mondo (costi a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza.

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l'Assicurato.

I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l'Assicurato.

Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l'attivazione da parte di quest'ultima.

Art. 6.3 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:

- a. disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
- b. guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
- c. movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamita naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;
- e. sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
- f. sinistri riguardanti: attività di gestione parcheggi;
- g. per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;

sono inoltre esclusi:

- h. i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui all'art.6.1 punti a), b) e c).

7 - TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art.164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:



D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di seguito denominata D.A.S. con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – tel. 045. 8378901 – Fax 045. 8351023.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Art. 7.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da D.A.S.**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, **nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici**;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza.
- L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 7.2 AMBITO DELLE GARANZIE

Con riferimento all'art. 7.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate **nell'ambito di attività agricole**, ed inoltre per quelle strettamente connesse all'attività principale, come ad esempio quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli e all'esercizio dell'attività dell'agriturismo, qualora:

OPZIONE A:

- siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** La Società provvederà all'anticipo delle spese, nel limite della somma di € 3.000,00 in attesa della definizione del giudizio. **Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione o proscioglimento o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.** Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, **il cui importo sia superiore ad € 1.000,00;**

OPZIONE B:

Con riferimento all'art. 7.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate **nell'ambito di attività agricole**, ed inoltre per quelle strettamente connesse all'attività principale, come ad esempio quelle dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli e all'esercizio dell'attività dell'agriturismo, qualora:

- siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** La Società provvederà all'anticipo delle spese, nel limite della somma di € 3.000,00 in attesa della definizione del giudizio. **Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione o proscioglimento o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.** Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale p quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, **il cui importo sia superiore ad € 1.000,00;**
- debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia**

opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposta Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art.1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

La garanzia viene inoltre estesa alla tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora esso debba sostenere:

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico di Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività; sono comprese le controversie in merito a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, fatti eseguire negli immobili assicurati;
- controversie relative alla compravendita di unità immobiliari a destinazione agricola confinanti con l'azienda agricola del Contraente.

Art. 7.3 CONSULENZA LEGALE

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, sia con l'**Opzione A** sia con l'**Opzione B**, la Società fornisce un servizio assicurativo di Consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il **numero verde 800-341143**.

Art. 7.4 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle Persone che collaborano nell'attività aziendale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, dei familiari e degli affini che collaborano nell'attività.

Art. 7.5 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- **trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.**

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minimo di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;

La garanzia opera anche prima della notifica alla Persone Assicurate dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art.374 del Codice di Procedura Penale) di Invio a presentarsi (art.375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

Art. 7.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- danni extracontrattuali e procedimenti penali: in tutti gli Stati d'Europa;
- vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
- vertenze contrattuali con i clienti e opposizione alle sanzioni amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- consulenza legale: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 7.7 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a venti bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto in polizza;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili, fatta eccezione per quanto previsto all'Art.7.2 Opzione B per le unità immobiliari a destinazione agricola confinanti con l'azienda agricola del Contraente;
- vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Z) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 5 CASI

In estensione a quanto previsto dall'**Opzione B**, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, **che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.**

La garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale limitatamente ad una denuncia per ciascun anno assicurativo delle cinque sopra indicate, fatta eccezione dei casi in cui nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni, o sia pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale.

10 - NORME IN CASO DI SINISTRO (valide per i settori Incendio, Furto, Elettronica)

Art. 8.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile.
L'inadempimenti di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia all'Agenzia o alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno 30 giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.

Art. 8.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

IN caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta di indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

Art. 8.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) di comune accordo fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

È fatto salvo in ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 8.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 8.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione previsti dagli artt. 8.6 e 8.7.

Art. 8.5 SPESE PERITALI

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare all'Assicurato la somma da questi dovuta al terzo Perito nominato in base a quanto disposto dall'art. 8.3 lettera b) e cioè fino alla concorrenza di € 3.000,00 per anno assicurativo.

Art. 8.6 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO SETTORE 1) INCENDIO - 5) ELETTRONICA

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte – escluso il valore dell'area – deducendo da tale risultato il valore ricavabile dei residui, fermi i limiti previsti; l'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;
- b) **per il Contenuto/attrezzature/macchinari agricoli:** escluse le merci – si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione. Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano.
In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause. La Società procederà entro 30 giorni al pagamento della differenza tra l'indennizzo e il valore effettivo del danno a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;
- c) **per le Merci/animali/foraggio e paglia:** si stima il valore del danno deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

Art. 8.7 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO – SETTORE 3) FURTO

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Contenuto/attrezzature/macchinari agricoli/animali:** l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso;

- b) **per i titoli di credito:** la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) **per gli effetti cambiari:** l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria; il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Art. 8.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.9 RECUPERO DELLE COSE RUBATE – SETTORE 3) FURTO

Se le cose vengono rubate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetta alla Società.

In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

Art. 8.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società, tramite bonifico bancario o a mezzo assegno, entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessazione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

Art. 8.11 ANTICIPO INDENNIZZI – SETTORE 1) INCENDIO

La Società anticipa un importo fino al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 6.250.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purché:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore ad € 50.000,00.

Il presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 8.12 ANTICIPO INDENNIZZI – SETTORE 3) FURTO

La Società anticipa un importo fino al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 250.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purché:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore ad € 15.000,00.

Il presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 8.13 ANTICIPO INDENNIZZI – SETTORE 5) ELETTRONICA

La Società anticipa un importo fino al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di € 250.000,00 in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purché:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore ad € 15.000,00.

Il presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 8.14 SOMME ASSICURATE E REINTEGRO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro che riguardi il Settore 3) Furto, la somma assicurata rappresenta il limite massimo di esposizione dell'assicuratore per anno assicurativo. In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo riduce automaticamente e con effetto immediato la somma assicurata di un importo uguale a quello indennizzato e così per ogni sinistro nel periodo assicurativo in corso fino ad esaurimento della somma.

La somma assicurata può essere reintegrata se il Contraente versa la percentuale di premio corrispondente all'importo da reintegrare contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

L'operazione può essere effettuata ad ogni sinistro indennizzato, ma con il reintegro non potrà in ogni caso essere superata la somma assicurata iniziale.

Art. 8.15 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro e dalle stime fatte in base al precedente art. 8.6 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 8.16 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA PROPORZIONALE – SETTORE 1) INCENDIO

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale qualora l'eccedenza sia entro il 15%; tale percentuale viene ridotta al 5% qualora la polizza non sia indicizzata;

**Art. 8.17 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA PROPORZIONALE – SETTORE
3) FURTO**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 8.15 delle Norme in caso di sinistro.

A parziale deroga dell'art. 8.9 delle Condizioni medesime, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

**Art. 8.18 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA PROPORZIONALE – SETTORE
5) ELETTRONICA**

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale qualora l'eccedenza sia entro il 15%; tale percentuale viene ridotta al 5% qualora la polizza non sia indicizzata;

Art. 8.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

10 - NORME IN CASO DI SINISTRO (valide per il settore Responsabilità Civile)

Art. 9.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

- a) fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- c) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

- d) denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e cioè entro 3 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- e) dare avviso alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale;
- f) dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

Art. 9.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

IN caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.

Art. 9.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norme dell'Assicurato, designato, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

Art. 9.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

10 - NORME IN CASO DI SINISTRO (valide per il settore Tutela Legale)

Art. 10.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - **residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia** – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. **Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00.** Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Società.

Art. 10.2 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art.10.1 – Denuncia del Sinistro e scelta del legale.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- **l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;**
- **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
- **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;**
- **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere – i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.**

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Art. 10.3 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 10.4 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed oneri.**

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Addetto

Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari – esclusi subappaltatori - che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nello svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attrezzature

Attrezzature dell'azienda agricola quali attrezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività agricola. Il tutto posto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'azienda. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato.

Sono esclusi i macchinari agricoli.

Azienda agricola

L'insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'Assicurato, con relativi fabbricati – anche se destinati ad abitazione e ad attività complementari ed accessorie a quella agricola – e loro contenuti, animali, macchinari agricoli e attrezzature, che costituiscono complessivamente il fondo agricolo. Si intendono esclusi, se separati dal fondo, i locali adibiti a civile abitazione, mentre fanno comunque parte dell'azienda eventuali fabbricati utilizzati per l'alpeggio, depositi e reparti sussidiari con tutti i loro contenuti pertinenti all'attività agricola.

Azienda agrituristica

L'azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n.730 del 05.12.1985 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.

Barchessa

Tettoia, generalmente chiusa ai lati estremi, annessa alla casa colonica per il deposito di fieno, cereali o attrezzi.

Bestiame

Bovini, equini, ovini, caprini, suini, animali da cortile, cavalli, il tutto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica o sui pascoli (compreso l'alpeggio) e sulle strade che ivi conducono.

Sono esclusi i cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti avicoli intensivi.

Cassaforte

Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere: murata – purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete; oppure:

non murata o armadio corazzato – il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Contenuto

I beni adibiti all'attività dichiarata, al chiuso nei fabbricati o nell'ambito del fondo assicurato, con l'esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A., delle cose di proprietà dei Clienti e di quant'altro rientra nelle definizioni di ANIMALI, ATTREZZATURE, MACCHINARI AGRICOLI, FORAGGIO E PAGLIA, SERRE, così intesi:

- **Apparecchiature elettroniche:** macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporto dati, modem, scanner, plotter, terminali P.O.S., telex, telefax, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme.
- **Arredamento domestico:** l'arredamento dei locali di abitazione, degli uffici, vestiario, elettrodomestici e tutto ciò che serve per uso di casa o personale comprese le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi e quant'altro inerente l'abitazione, compresi arazzi, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri collezioni, oggetti d'arte in genere. Sono compresi gli indumenti ed oggetti per uso personale degli ospiti dell'Azienda agrituristica (esclusi i valori).
- **Arredamento dell'azienda agrituristica:** mobilio, arredamento e attrezzature, comprese le tende frangisole e gli apparecchi audio e/o audiovisivi, dei locali destinati ad attività agrituristica.
- **Valori:** denaro valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante valore certo e spendibile dall'Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti (esclusi i preziosi).

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

Cose

Sia gli oggetti materiali che il bestiame.

Danni diretti

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno biologico

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Danno indennizzabile

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

Fabbricati

Il complesso dei locali di proprietà dell'Assicurato, inerenti l'azienda, incluse tutte le dipendenze anche se separate, i soli fissi, le barchesse e le tettoie comunque costruite. Sono comprese: opere di fondazione interrate, finiture, infissi e serramenti, soppalchi, recinzioni, cancelli e relativi sistemi di chiusura, antenne televisive, serrande, ascensori, montacarichi, piscine, pannelli solari

e/o fotovoltaici, opere ed impianti di pertinenza dei locali ed altri considerati immobili per natura o destinazione, compresi centrale termica e cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato.

Fabbricato Tipo 1

Fabbricato ad uso esclusivo di abitazione, anche con rimessa di autoveicoli, uffici, cantine per attività vinicola, silo per stoccaggio foraggio del tipo orizzontali o trincea, vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami.

È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del fabbricato, la destinazione d'uso dei fabbricati di Tipo 2.

Fabbricato Tipo 2

Fabbricato adibito a granai, rimesse per attrezzi e macchine agricole, porticati e barchesse, magazzini per scorte dell'azienda (esclusi fienili), porcilaie, stalle – scuderie (è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero), sale di mungitura, il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili, silo per stoccaggio foraggio del tipo orizzontali o trincea, vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami.

Tutti separati da fabbricati di Tipo 3 e/o di Tipo 1 non separati.

Fabbricati Tipo 3

Fabbricati o complessi di fabbricati adibiti a fienili, ovili, molini, frantoi, pile da riso, essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco), cabine elettriche.

Come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da essi non separati.

Foraggio e paglia

I prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame e paglia posti sia sottotetto che all'aperto nell'ambito dell'azienda.

Franchigia

L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Lastre

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno che all'esterno dell'attività assicurata.

Macchinari agricoli

Trattori, mietitrebbiatrici, motofalciatrici, motocoltivatori, motozappatrici, macchine raccogliatrici per frutta, legumi e cereali e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola, identificabili con targa o numero di telaio, ovunque anche in circolazione nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. **Sono escluse le Attrezzature.**

Merchi

Scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, i fertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, le scorte di infiammabili e gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico.

- Per le aziende che svolgono attività ortofrutticola si comprendono: i prodotti raccolti e conservati in azienda, imballaggi, confezioni e contenitori in genere;
- Per le aziende che svolgono attività vitivinicola si comprendono: l'uva raccolta e conservata, mosti, concentrati, materie prime per la lavorazione del vino, i raspi, il vino, i contenitori in genere, quali bottiglie, damigiane, fino ad una capacità di 100 litri;
- Per le aziende che svolgono attività zootecnica si comprendono: i prodotti erbacei freschi ed insilati, mangimi ed integratori, farmaci, latte, prodotti e sottoprodotti caseari, compresi quelli per la lavorazione e trasformazione;

Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'azienda agricola.

Sono esclusi il foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo e frutti pendenti.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Portavalori

La persona incaricata del trasporto dei "valori" in relazione all'attività assicurata.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Preziosi

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

Primo rischio assoluto

È la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina

La sottrazione di cose mobili a chi le detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Regola proporzionale

Si applica quanto l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro. La Società risponde solo dei danni in proporzione alla parte suddetta.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scippo

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Serre

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese le opere murarie anche se interrato, fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle serre.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Allianz Viva S.p.A.

Valore intero

Forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate e comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale.

Vetro antisfondamento

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Allianz Viva S.p.A.

Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano

www.allianzviva.it

Pec: allianzviva@legalmail.it



Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 R.E.A. di Milano 1277308

Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018